

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2019 - 487 di data 02/09/2019
	Pratica: DETRS201900316
	Pratica principale:
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 963 di data 26-03-2019

ID_PRATICA 
2 0 1 9 0 3 2 4 7 0

OGGETTO: Approvazione modifica al contratto di data 18.04.2019 n. 9/Rep. per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei cimiteri comunali, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione salme non mineralizzate. - CIG Z1228EB242 - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio di data 21.03.2019 n. 100 sono stati affidati alla ditta Osiris s.n.c. di Berti Matteo & C. con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), a partire dal 01.04.2019 sino al 31.03.2021, i servizi di manutenzione dei cimiteri comunali, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione salme non mineralizzate per il corrispettivo di netti € 117.753,60 + 2.280,00 oneri per la sicurezza pari a € 120.033,60 oltre IVA 22% pari a € 26.407,39, e quindi per complessivi € 146.440,99.

Il capitolato di appalto relativo ai servizi in parola, datato gennaio 2019, così come esaminato ed accettato dalla ditta appaltatrice in tutte le sue clausole all'atto della formulazione della propria offerta e costituente allegato al contratto di appalto di data 18.04.2019 n. 9/Rep., all'art. 18 prevede una serie di operazioni ad esecuzione eventuale, la cui effettiva realizzazione è prevista solo su richiesta dell'Amministrazione previo accordo con la ditta appaltatrice circa il numero ed il periodo di svolgimento delle stesse.

Il Programma Generale delle Opere Pubbliche 2019-2021 annovera fra le opere con finanziamento il rifacimento di un tratto di muratura perimetrale del cimitero di Varone, nonché la realizzazione di nuove cellette ossario.

Il muro perimetrale delimitante la parte vecchia del cimitero di Varone verrà pertanto interessato dal predetto intervento e l'ammontare delle operazioni di esumazione da effettuarsi al suo interno, ordinarie per la datazione delle sepolture ivi presenti, rientrano nel novero della straordinarietà per la mole di lavoro che le stesse implicano, trattandosi di sepolture plurime.

La quantificazione stimata delle attività di esumazione ordinaria di cui all'art. 18 del capitolato non consente di effettuare le ulteriori esumazioni straordinarie connesse all'intervento di rifacimento del muro perimetrale in aderenza al quale sono posizionati elementi lapidei verticali di pertinenza di tombe di famiglia storiche (aventi oltre 50 anni).

Si evidenzia che trattasi di operazioni rientranti in un servizio essenziale, date le implicazioni igienico-sanitarie che lo caratterizzano, essendo ricompreso tra i servizi locali indispensabili dei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900316

1/4

comuni come individuati con D.M. 28.05.1993.

Trattandosi di un campo comprendente un centinaio di sepolture, di cui una cinquantina quelle risultanti a ridosso del muro perimetrale e nelle file attigue, per parte delle quali si ritiene verosimile la riesumazione di spoglie mortali per le quali il processo di mineralizzazione non è giunto a compimento – con i relativi costi aggiuntivi legati alla necessità di ricorrere alla pratica della cremazione dei resti mortali o alla reinumazione in apposito campo di mineralizzazione – il costo complessivo di dette operazioni cimiteriali è stato quantificato presuntivamente in € 20.146,00 più IVA 22% pari a € 4.432,12, per un totale di € 24.578,12, così risultante a seguito dell'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'offerta della ditta attuale affidataria dei servizi di manutenzione dei cimiteri comunali alle voci da n. 38 a 49 del capitolato di appalto, come da stima di data 14 agosto 2019 prot. n. 30215 firmata dall'incaricato del servizio necroscopico e cimiteriale e dalla ditta affidataria, agli atti.

Quanto sopra comporta una modifica del contratto durante il periodo di validità ai sensi dell'art. 27 della L.P. n. 2/2016, che, al comma 2, prevede che i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto in alcuni casi ed in particolare, alla lettera e), *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5”*.

Il comma 5 della medesima norma prevede: *“Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;*
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;*
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).”*

Dato atto che:

- le operazioni supplementari comportano un incremento del corrispettivo contrattuale quantificato presuntivamente in € 20.146,00 (più IVA 22% pari a € 4.432,12, per un totale di € 24.578,12) corrispondente ad un aumento dell'importo netto contrattuale del 16,784% e non alterano la natura del contratto;
- gli importi maggiorati dell'affidamento non superano i sei quinti dell'importo originario;
- la modifica non è sostanziale, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.P. 2/2016, posto che, nella fattispecie, non è presente alcuna delle condizioni previste dalla medesima norma.

Accertata pertanto la sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 27, comma 2, lettere e) della L.P. n. 2 del 09/03/2016, trattandosi di modifiche contrattuali non sostanziali ai sensi dell'art. 27, comma 5 della medesima legge, vista la necessità di aggiornare le quantità di operazioni, per le ragioni sopra descritte.

Accertata altresì la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 21, comma 2, lettere e) della L.P. n. 23 del 19/07/1990, trattandosi di prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, per le quali sussistono motivate ragioni di opportunità per l'affidamento in favore dell'originario contraente ed il cui ammontare non supera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900316

2/4

complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario.

Dato atto che non è quindi necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto per le operazioni costituenti le modifiche sopra descritte che pertanto verranno affidate all'originario contraente.

Dato atto che, per effetto della presente integrazione delle operazioni, il nuovo corrispettivo contrattuale ammonta a € 137.899,60 + 2.280,00 oneri per la sicurezza pari a € 140.179,60 oltre IVA 22% pari a € 30.839,512, e quindi per complessivi € 171.019,112.

Vista la legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture e precisato che il codice CIG attribuito alla presente procedura è: Z1228EB242.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. e) della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 21, comma 2, lettere e) della L.P. n. 23 del 19/07/1990 la modifica al contratto di data 18.04.2019 n. 9/Rep. per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei cimiteri comunali, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione salme non mineralizzate affidando le operazioni sopra descritte alla ditta Osiris s.n.c. di Berti Matteo & C. con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), attuale affidataria dei servizi in questione.

Vista la L.P. 23/1990;

Vista la L.P. 2/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorenza Moresco.

Pratica istruita da: ARESE SARA - tel 0464573880 - e-mail aresesara@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Servizio necroscopico e cimiteriale

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. e) della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 21, comma 2, lettere e) della L.P. n. 23 del 19/07/1990, la modifica al contratto di data 18.04.2019 n. 9/Rep. per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei cimiteri comunali, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione salme non mineralizzate come risultante dalla stima di data 14 agosto 2019 prot. n. 30215 firmata dall'incaricato del servizio necroscopico e cimiteriale e dalla ditta affidataria, agli atti, individuando il nuovo corrispettivo contrattuale in € 137.899,60 + 2.280,00 oneri per la sicurezza pari a € 140.179,60 oltre IVA 22% pari a € 30.839,512, e quindi per complessivi € 171.019,112;
2. di affidare alla ditta Osiris s.n.c. di Berti Matteo & C. con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR) – P.IVA 04215420235 – appaltatrice dei servizi di manutenzione dei cimiteri comunali, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione salme non mineralizzate per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2021, l'esecuzione delle maggiori operazioni di esumazione ordinaria interessanti la fascia perimetrale e le file attigue nella parte vecchia del cimitero di Varone, per le motivazioni addotte in premessa, per un costo complessivo presunto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900316

3/4

pari a € 20.146,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 24.578,12, che rientrano nel limite dei 6/5 dell'originario importo di contratto, da effettuarsi nel corso dell'autunno - inverno 2019;

3. di dare atto che la ditta ha già inviato la dichiarazione inerente gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. Il codice CIG attribuito alla presente procedura è: Z1228EB242;
4. di precisare che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non è necessario redigere un nuovo DUVRI in quanto non sussistono ulteriori rischi rispetto a quelli già previsti nel DUVRI relativi al contratto originario e non vi sono ulteriori costi per la sicurezza dovuti a rischi diversi da quelli connessi con l'attività già affidata alla ditta appaltatrice;
5. di dare valore contrattuale alla presente mediante sottoscrizione della stessa da parte della ditta affidataria;
6. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 31 del Regolamento di Contabilità;
7. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31.03.2021, che la stessa sarà fatturata sulla base di S.A.L. bimestrali con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
8. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

DEMOGRAFICI POLIZIA MORTUARIA

SEGRETARIO

DELIBERE

AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA' - RSF

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco .

documento redatto da ARESESARA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lorenza Moresco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900316

4/4